



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' AUTONOMA AVVOCATO DELL'ENTE

approvato con delibera n. 141 del 17.12.2015
aggiornato con delibera n. 101 del 14.09.2017
aggiornato con delibera n. 92 del 6.11.2023



Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Funzioni	3
Articolo 3 - Gestione delle controversie	3
Articolo 4 - Funzione consultiva	4
Articolo 5 - Dovere di collaborazione	4
Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari	4
Articolo 7 - Compensi	4
Articolo 8 - Trasferte e uso di mezzo proprio	6
Articolo 9 - Corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese	6
Articolo 10 - Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato	6
Articolo 11 - Diritto di accesso	6
Articolo 12 - Verifica dell'attività	6
Articolo 13 - Incompatibilità	7
Articolo 14 - Aggiornamento professionale	7
Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	7



Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le funzioni e i compiti dell'Unità autonoma Avvocato della Camera di commercio di Bergamo (di seguito anche Unità autonoma).

Ai sensi dell'art. 23 della Legge 247/2012 l'Unità autonoma è organizzata in modo autonomo e indipendente dagli organi istituzionali dell'Ente, ed è altresì garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli avvocati camerale.

Dell'Unità autonoma fanno parte esclusivamente i dipendenti della Camera di commercio di Bergamo inquadrati nella fascia dirigenziale o nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, in possesso del titolo di Avvocato e iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del R.D.L. 1578/1933, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

Articolo 2 - Funzioni

L'Unità autonoma svolge le seguenti funzioni:

- *contenziosa*: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Camera attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della Camera e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive che passive sia in giudizio che nelle sedi pre-contenziose e stragiudiziali;
- *consulativa*: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Camera.

Articolo 3 - Gestione delle controversie

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione in giudizio spettano all'Unità autonoma sia nelle cause attive che passive:

- nelle fattispecie in cui è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica in senso proprio,
- nei contenziosi per i quali non è prevista l'obbligatorietà della difesa tecnica in senso proprio esclusivamente ove l'Amministrazione decida di costituirsi in giudizio dando mandato all'Avvocato dell'Ente.

L'assegnazione del contenzioso avverrà tramite deliberazione della Giunta camerale ed apposito conferimento di mandato da parte del rappresentante dell'Ente e comunque secondo le previsioni dello Statuto camerale.

Nei giudizi di particolare rilevanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitino di specializzazione non presente all'interno dell'Unità autonoma, la Giunta può affidare la difesa e la rappresentanza dell'Ente a professionisti esterni, eventualmente congiuntamente all'avvocato dell'Ente. Ogni incarico conferito ad avvocati esterni deve essere regolato da apposito disciplinare, accettato dal professionista e contenente l'importo del compenso per l'intero giudizio. Tale compenso dovrà essere di norma pattuito in modo forfettario, con riferimento ai parametri forensi.

È consentito domiciliarsi presso altri avvocati per tutte le controversie da trattarsi al di fuori del circondario del Tribunale di Bergamo.

L'Unità autonoma, qualora ritenga sussistano le condizioni per non avviare un contenzioso giudiziario, formula all'Amministrazione e al dirigente interessato parere di non intraprendere azioni infondate o di non resistere a giudizi di probabile soccombenza, nonché propone la verifica delle possibilità di soluzione bonaria e/o transattiva al fine di evitare l'aggravio di oneri, spese e danni a carico dell'Ente.

L'Unità autonoma assiste l'Ente anche nei procedimenti di mediazione. La nomina viene effettuata con provvedimento della Giunta che indica anche i limiti di azione entro i quali si potrà procedere alla conciliazione della lite.

Articolo 4 - Funzione consultiva

Nell'ambito della funzione consultiva, autorizzati a richiedere i pareri all'Unità autonoma, di norma limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da eccedere le ordinarie conoscenze amministrative, sono:

- il Presidente e la Giunta,
- il Segretario Generale e i dirigenti,
- i funzionari incaricati di Elevata Qualificazione.
- il direttore dell'Azienda Speciale camerale.

Il parere dell'Unità autonoma va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.

Il parere viene reso dall'Unità autonoma in forma scritta entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Unità autonoma svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale prevista.

L'Unità autonoma provvede inoltre a:

- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipare a gruppi di lavoro per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- recuperare, su formale richiesta degli uffici amministrativi competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

Articolo 5 - Doveri di collaborazione

Gli uffici dell'Ente collaborano con l'Unità autonoma fornendo i documenti e le informazioni richieste in termini tempestivi, nonché assicurando il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo necessario all'adempimento degli incombenzi processuali e di legge.

Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari

Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'attività dell'Unità autonoma, il protocollo camerale assegna l'atto notificato all'Unità autonoma, nonché per conoscenza all'ufficio competente senza indugio e comunque non oltre 24 ore dall'avvenuta notifica.

L'Unità autonoma, previo ricevimento delle informazioni all'uopo necessarie, propone la costituzione in giudizio ovvero la soluzione gestionale ritenuta più idonea per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.

Articolo 7 - Compensi

All'avvocato sono corrisposti i compensi professionali, come di seguito disciplinati, in conformità all'articolo 9 del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 e all'articolo 27 del CCNL comparto enti locali, sottoscritto il 14.09.2000, secondo cui gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, in controversie patrociniate dall'Unità autonoma presso giurisdizionali civili, amministrative, tributarie.

I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a cari-co della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente con compensazione delle spese.

Si considerano “*sentenze favorevoli all’Ente*”:

- a) tutti i provvedimenti giudiziari e stragiudiziali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, e simili atti), pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell’Ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell’Ente quando sia parte con-venuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- b) le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito favorevole all’Ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità o la irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell’Ente, i provvedimenti giudiziari di perenzione del processo amministrativo ai quali consegue la conferma degli atti amministrativi, le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso anche per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti, per incompetenza e per difetto di legittimazione ad agire.

Ai fini del presente articolo, le ordinanze del giudice che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all’Ente sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale liquidato dal giudice, ovvero calcolato al minimo della tariffa forense in caso di compensazione, quando sia diventata inoppugnabile la decisione cautelare.

Nell’ipotesi di provvedimenti favorevoli alla Camera di commercio con condanna della controparte al pagamento delle spese, i compensi da corrispondere all’avvocato sono quelli liquidati in tali provvedimenti, con decurtazione delle spese forfetarie pari al 15%, che saranno trattenute dalla Camera di commercio.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, commi 3 e 5, della legge 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme effettivamente recuperate devono confluire sull’apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell’Avvocatura dell’Ente

Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione delle spese, ivi comprese quelli di transazione, all’avvocato verrà erogato un compenso corrispondente al parametro previsto dall’art. 4 del D.M. 55 del 10.3.2014 ridotto del 50% (corrispondente al minimo tabellare).

I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l’entrata in vigore dei nuovi parametri indicati con decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 6 della Legge 247/2012, secondo i periodi di vigenza.

Nel caso di sentenza parzialmente favorevole, l’erogazione del compenso è limitata alle questioni decise con esito positivo per l’Ente.

I compensi professionali spettanti all’ avvocato, per spese legali a carico delle controparti e per i casi di compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti, non possono superare il relativo trattamento economico complessivo.

Nella ipotesi in cui la difesa sia svolta associando un avvocato esterno, il compenso all’avvocato sarà pari all’eventuale differenza disponibile tra il corrispettivo liquidato al legale esterno e le somme assegnate dal giudice a carico della parte soccombente.

Ai fini dell’erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al presente articolo, la Camera di commercio si atterrà ai tetti di spesa fissati dall’articolo 9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Articolo 8 - Trasferite e uso di mezzo proprio

Per l'espletamento della propria attività professionale e specificatamente per recarsi presso gli uffici giudiziari ove chiamati a svolgere la propria attività professionale, fatti salvi i casi in cui esista la disponibilità di automezzo dell'Ente, è consentito all'avvocato l'utilizzo del mezzo proprio a condizione che sussistano particolari esigenze di servizio o che l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente e/o funzionalmente vantaggioso per l'Ente rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici.

In tutti i casi di utilizzo del mezzo proprio ai sensi del comma precedente spetta all'avvocato il diritto al rimborso chilometrico nella misura di 1/5 del costo della benzina per Km. come previsto dall'articolo 27 del D.M. 55/2014.

Articolo 9 - Corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese

La destinazione delle risorse, la liquidazione e il pagamento a favore dell'avvocato dell'Ente ha luogo con determinazione del Segretario Generale. A tale scopo l'avvocato deve predisporre per ogni singola vertenza conclusa la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento e con allegata copia della sentenza favorevole.

I compensi di cui al presente Regolamento si intendono al netto degli oneri previdenziali, come previsto dall'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e l'IRAP è a carico dell'Ente.

L'Amministrazione provvede a sostenere le spese relative all'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, marche da bollo, iscrizione a ruolo). In caso di urgenza, il legale può anticipare le predette somme che saranno rimborsate dall'Ente previa esibizione di idonea documentazione di supporto.

Le spese d'iscrizione al predetto Albo sono a carico dell'Ente, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.

Articolo 10 - Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

Qualora l'avvocato sia titolare di incarico di Elevata Qualificazione, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL è definita in sede di contrattazione integrativa.

Articolo 11 - Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i. in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Articolo 12 - Verifica dell'attività

L'avvocato riferisce annualmente al Presidente sull'attività svolta presentando apposita relazione scritta.

La verifica del rendimento dell'Unità autonoma viene espletata in base a una relazione esplicativa dell'Avvocato certificata dall'O.I.V. che tiene conto:

- della cura dell'attività di formazione obbligatoria permanente con la partecipazione agli eventi organizzati e riconosciuti dall'Ordine;
- del puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni e comunque effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- del puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione;



- del rispetto delle direttive dell'Amministrazione in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.

Articolo 13 - Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, agli avvocati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 14 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'Unità autonoma per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

L'Ente garantisce le risorse necessarie, nei limiti delle norme vigenti, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e per la dotazione e gli strumenti di carattere scientifico.

Articolo 15 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.

In via transitoria, il presente regolamento si applica anche a:

- compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo e per le quali sono ancora in corso le procedure di recupero;
- compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.